

VALMONTONE HOSPITAL S.p.a.**Valmontone – Via dei Lecci snc****Capitale sociale € 120.000,00 – interamente versato****C.C.I.A.A. di Roma - R.E.A. N. 1098743****Codice fiscale e Partita Iva 08501151008****RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS.****175/2016****Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC****Esercizio sociale 2018**

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla

realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

La stessa si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;

- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

TABELLA

Stato Patrimoniale	2018	2017	2016	2015
Margini				
Margine di tesoreria	€ 172.768,00	-€ 357.705,00	-€ 388.837,00	-€ 585.514,00
Margine di struttura	-€ 111.015,00	-€ 591.933,00	-€ 618.963,00	-€ 775.140,00
Margine di disponibilità	€ 172.768,00	-€ 357.705,00	-€ 388.837,00	-€ 585.514,00
Indici				
Indice di liquidità	1,07	0,88	0,88	0,81
Indice di disponibilità	1,12	0,93	0,92	0,85
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,080	0,078	0,075	0,074
Indipendenza finanziaria	0,43	0,37	0,35	0,37
Leverage	2,32	2,70	2,86	2,69
Conto Economico				
Margini				
Margine Operativo Lordo (MOL)	€ 3.180.907,00	€ 2.940.309,00	€ 2.833.190,00	€ 3.003.309,00
Risultato Operativo (EBIT)	€ 2.637.504,00	€ 2.267.690,00	€ 2.350.713,00	€ 2.437.529,00
Indici				
Return on Equity (ROE)	0,815	0,790	0,786	0,800
Return on Investment (ROI)	0,506	0,420	0,411	0,451

Return on sales (ROS)	0,218	0,194	0,204	0,217
Altri Indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	2,271	2,147	2,049	2,071

Margine di Tesoreria = (attività correnti - rimanenze) - (passività correnti)

Margine di Struttura = patrimonio netto - immobilizzazioni

Margine di Disponibilità = (Liquidità immediate + Liquidità differite) – Passività correnti

Indice di liquidità = (Attivo circolante – Rimanenze) / Passività Correnti

Indice di disponibilità = Attivo circolante / Passività Correnti

Indice di copertura delle immobilizzazioni = (Patrimonio Netto – Utile di esercizio) / Capitale Investito

Indipendenza Finanziaria = Patrimonio Netto/ Capitale Investito

Leverage = Capitale Investito / Patrimonio Netto

Margine Operativo Lordo (MOL) = Valore della produzione – Costi della produzione

Risultato Operativo (EBIT) = Totale delle componenti positive – Totale delle Componenti negati (risultato ante imposte)

Return on Equity (ROE) = Utile d'Esercizio / Patrimonio Netto

Return on Investment (ROI) = Reddito Operativo / Capitale Investito

Return on sales (ROS) = Differenza fra valore e costi della produzione / Ricavi della vendita

Indice di rotazione del Capitale Investito (ROT) = Ricavi delle vendite / Capitale Investito

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014

agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione

economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2018, sono di seguito evidenziate.

SOMMARIO

- 1.0 PROFILO DELLA SOCIETA'
- 2.0 INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI
- 3.0 COMPLIANCE
- 4.0 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- 5.0 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE
- 6.0 COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO
- 7.0 COMITATO CONTROLLO E RISCHI
- 8.0 SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE DEI RISCHI
- 9.0 NOMINA DEI SINDACI
- 10.0 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
- 11.0 REVISORE LEGALE DEI CONTI
- 12.0 ASSEMBLEE
- 13.0 ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO
- 14.0 CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

1.0 PROFILO DELLA SOCIETA'

In data 19 dicembre 2003 con deliberazione numero 1596 veniva stipulato tra la ASL RM5 (ex ASL RMG) ed il Comune di Valmontone un protocollo d'intesa con il quale veniva manifestata la volontà di gestire l'Ospedale di Valmontone tramite una apposita società pubblico - privata con la forma prevista dall'art. 9/bis del Decreto Leg.vo 502/1992.

Con nota del 27 gennaio 2004 (protocollo n. 9816) la Regione Lazio ha ritenuto valida l'iniziativa relativa al progetto di Sperimentazione Gestionale del Presidio Sanitario di Valmontone e con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 357 del 18 marzo 2005, sulla base della documentazione richiesta nel contesto della suddetta nota del 27 gennaio 2004 protocollo 9816, è stato autorizzato, secondo quanto previsto dallo art. 9 bis del D. Lgs. 502 e s.m.i., il progetto di sperimentazione gestionale in oggetto.

La Regione Lazio ha esplicitamente autorizzato l'avvio del modello di Sperimentazione Gestionale dell'Ospedale di Valmontone presentato dalla ASL RM G con la delibera di Giunta N. 357 del 18 marzo 2005 approvando gli elaborati progettuali predisposti dalla stessa ASL d'intesa con il Comune di Valmontone.

Il Valmontone Hospital Spa, società con sede a Valmontone (Rm) in Via dei Lecci snc, fu costituita il 27 aprile 2005 fra la ASL RM 5 (ex ASL RM G), il Comune di Valmontone e la Società Privata, selezionata con bando pubblico, ATI Magis – Casa di Cura Privata Madonna delle Grazie Srl, a maggioranza pubblica (51%) e minoranza privata (49%), per attuare il programma di sperimentazione avente ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedevano forme di collaborazione fra strutture del Servizio Sanitario Regionale e soggetti privati attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato .

Il Valmontone Hospital Spa , pur se gestito da una società “ mista pubblico-privata ” , viene definito , altresì, soggetto di “ natura pubblica ” e, nel contempo, la relativa compagine sociale di gestione trova espressa individuazione quale produttrice di prestazioni sanitarie, attraverso la quale, al pari di tutti gli altri produttori pubblici e privati accreditati, l'Azienda Asl garantisce l'erogazione di prestazioni sanitarie secondo i livelli assistenziali ed uniformi di assistenza di cui alle programmazione del Servizio Sanitario Regionale.

L'attività ha avuto inizio nell'ottobre del 2006 e si è giunti al compimento del tredicesimo anno di attività nell'erogazione di servizi sanitari nell'ambito di specialistiche ambulatoriali, sia in regime di convenzione che di attività privatistica a costi calmierati.

L'organizzazione della Società, è conforme alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alla normativa in materia di società di Capitali; in questa

annualità, per la terza volta, accompagna i documenti del Bilancio di Esercizio con la pubblicazione della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari, redatta, anche ai sensi degli art. 123 bis del TUF.

La *Governance* societaria, basata su un modello di amministrazione a controllo tradizionale, è composta dai seguenti organi:

- Assemblea degli Azionisti
- Consiglio di Amministrazione (composto da tre elementi in rappresentanza dei tre soci, con la presenza di un Presidente a prerogativa e di espressione pubblica)
- Collegio Sindacale (composto da tre elementi in rappresentanza dei tre soci)
- Direttore Generale (nominato dal Consiglio di Amministrazione)
- Organismo di Vigilanza Istituito ai sensi del D.Lgs 231/01
- Revisore Legale dei Conti

Relazione, Statuto, Codice Etico e Modello Organizzativo redatto ai sensi del D.Lgs 231/01 sono consultabili sul sito internet della società: www.valmontonehospital.it

2.0 INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 31 dicembre 2018

a) Struttura del Capitale Sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a) TUF)

L'ammontare in Euro del Capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 120.000,00 (centoventimila/00)

Le categoria di azioni che compongono il capitale sociale sono:

Tipologia di Azioni: Azioni ordinarie

Nr. Azioni: n. 1.200 azioni

% rispetto al C.S.: 100 %

Mercato Quotato/non quotato: mercato non quotato

Diritti e Obblighi: Voto in assemblea

b) Restrizioni del trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b). TUF)

Si specifica che le restrizioni al trasferimento dei titoli sono contenute nell'art.

6 dello Statuto della società che dispone quanto segue:

- Possono divenire soci della società i Comuni, le Provincie e le AA.SS.LL. della Regione, gli enti pubblici in generale.
- La maggioranza del capitale sociale deve essere necessariamente in mano pubblica.
- Per l'eventuale ingresso di nuovi soci nel capitale sociale, le parti, di comune accordo, potranno modificare la loro quota di partecipazione, mantenendo inalterate la quota di maggioranza pubblica e salvo i disposti di legge.
- I soci rappresentanti la mano pubblica potranno cedere liberamente le proprie azioni ad altri enti pubblici. I soci privati potranno cedere le loro azioni solo con il consenso della maggioranza dei soci della mano pubblica.
- Le azioni sono nominative.

c) Partecipazioni rilevanti nel Capitale ex art. 123-bis, comma 1, lettera c). TUF)

Le partecipazioni al capitale sociale sono le seguenti:

- A.S.L. RM G, Via Tiburtina 22/A - Tivoli - Cod. fisc. 04733471009
Titolare del 31% delle quote pari ad € 37.200,00 del capitale sociale
- Comune di Valmontone – Via Nazionale n. 5 – Cod. fisc. 02512330586
Titolare del 20% delle quote pari ad € 24.000,00 del capitale sociale
- Ati Magis Hospital - Casa di cura privata Madonna delle Grazie srl,
Via Camillo Meda n. 21 – Velletri - Cod. fisc. 08489391006
Titolare del 49 % delle quote pari € 58.800,00 del capitale sociale

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d) TUF)

Non sono stati emessi titoli che conferiscano diritti speciali di controllo

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e) TUF)

Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti né alcun un meccanismo di esercizio dei diritti di voto degli stessi.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex. art. 123-bis, comma 1, lettera f) TUF)

Non esistono al momento attuale restrizioni al diritto di voto

g) Accordi fra azionisti (ex. art. 123-bis, comma 1, lettera g) TUF)

Alla data di redazione del presente documento il Consiglio di Amministrazione del Valmontone Hospital Spa è a conoscenza di PATTI PARASOCIALI sottoscritti da tutti i soci. Essi prevedono specifici accordi in merito:

“ ARTICOLO 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto Parasociale con forza e valore di contratto obbligatorio tra le Parti.

ARTICOLO 2 — Data di efficacia e durata del presente Patto Parasociale.

Il presente Patto Parasociale annulla e sostituisce i precedenti patti parasociali sottoscritti dai medesimi soci rispettivamente negli anni 2005 e 2010, diventerà efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione ed avrà durata pari a quella della gestione sperimentale; l'aggiornamento e le eventuali modifiche si potranno apportare solo con il consenso unanime.

ARTICOLO 3 — Funzioni, competenze e linee di indirizzo

Le parti pubbliche e privata prendono atto che spetta alla Regione Lazio pianificare ed attribuire le competenze dell'offerta sanitaria regionale con particolare riferimento alla sperimentazione gestionale come già definito attraverso la D.G.R. n° 357 del 18 marzo 2005 e successive altre delibere e determine.

Resta inteso e convenuto tra le parti che ai singoli organi spettano le seguenti mansioni e competenze:

- All'Azienda Sanitaria Locale Asl Roma G, operante per mission istituzionale nei servizi all'assistenza alla persona, spetta indirizzare il soggetto privato coinvolto nella sperimentazione gestionale in merito all'organizzazione e pianificazione dell'offerta sanitaria concordando con la Valmontone Hospital Spa le modalità di attuazione; controllare la appropriatezza, la qualità e la congruità delle prestazioni; designare il Direttore Sanitario del Valmontone Hospital Spa ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

- Alla società Ati Magis Hospital-Casa di Cura Privata Madonna delle Grazie Srl, quale soggetto scelto per il partenariato con i soggetti pubblici, spetta l'organizzazione del ciclo produttivo assistenziale e la gestione operativa dello stesso. Con espresso divieto di appaltare o sub-appaltare a terzi estranei alla sperimentazione, i servizi direttamente connessi alla persona.
- Al Comune di Valmontone, che è l'altro socio pubblico, spetta la tutela della domanda di assistenza sanitaria rivolta verso il Valmontone Hospital Spa allestendo le opportune "facilities" in favore della utenza ed assumendo l'impegno di conformarle dinamicamente in relazione alle esigenze man mano espresse dalla popolazione assistita.

Spetta alla Regione Lazio, d'intesa con la Asl Roma G, che hanno condiviso il progetto sperimentale conformandolo alla programmazione all'interno del Servizio Sanitario Regionale, provvedere alla regolamentazione delle quantità e tipologie delle eventuali nuove prestazioni da erogare determinando il tetto massimo annuo di produzione remunerabile alla luce dei risultati positivi nella qualità, nei tempi di erogazione e nella riduzione dei costi che hanno caratterizzato la sperimentazione gestionale già effettuata. Per quanto riguarda la lettera *f* del medesimo articolo 9 bis del citato decreto legislativo, si stabilisce che in caso di gravi inadempienze da parte del socio privato o di eccessivo indebitamento, non derivante da un abbattimento del budget annuale, (per eccessivo indebitamento non fisiologico che comporti squilibri finanziari e patrimoniali causati da scelte del socio privato) nei confronti di soggetti terzi per cui possano ravvisarsi responsabilità di gestione, è prevista sin d'ora la possibile sostituzione del partner privato previa nuova apposita gara da esperirsi a cura del Comune di Valmontone fatto salvo quanto disposto all'articolo dello Statuto in materia di scioglimento della società.

Nell'ambito della sperimentazione gestionale come da DGR 357 del 18/3/05 i rapporti tra ASL Roma G e Valmontone Hospital seguono le seguenti linee di indirizzo:

vengono riconosciute in quanto positivamente sperimentate le attività di specialistiche già autorizzate ed il budget ad esse relativo; le eventuali nuove

attività diagnostiche e specialistiche ambulatoriali autorizzate devono essere intese come complementari a quelle erogate direttamente dalla Azienda Sanitaria, e programmate congiuntamente alle Direzioni del Distretto e del Presidio Ospedaliero di Colferro in base ai bisogni di salute rilevati.

Per le prestazioni erogate a favore di ricoveri negli Ospedali per acuti della ASL Roma G sono dedicati specifici percorsi preferenziali.

Le attività di Day Hospital e Day Surgery sono intese come integrative a quelle corrispondentemente erogate presso il Presidio Ospedaliero di Colferro e pertanto sono programmate e organizzate in accordo con la Direzione Sanitaria di tale struttura.

Articolo 4 – Espressione di voto nell'assemblea dei soci

Al fine di garantire la sostanziale attuazione delle rispettive funzioni attribuite ai soci nel precedente art. 3, il socio pubblico Comune di Valmontone si impegna ad esprimere voto conforme a quello espresso dal socio Asl Roma G ogni qualvolta l'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria sarà convocata per deliberare in merito ai seguenti argomenti posti all'Ordine del giorno:

- Attuazione conseguente ad atti assunti dalla ASL Roma G
- Atti tesi a dar seguito ad indirizzi del Piano Sanitario Regionale
- Atti tesi a dar seguito ad indirizzi del Piano Sanitario Nazionale
- Ogni iniziativa che riveste carattere non solo sanitario, ma di più ampio respiro sia di igiene pubblica, statistico epidemiologica, iniziative condivise con le Amministrazioni comunali o altre Istituzioni.

Si precisa che qualora il Comune di Valmontone non possa essere presente nelle assemblee, convocate per deliberare sui punti posti all'O.d.G. suddetti, lo stesso conferisca apposita delega alla Asl Roma G in cui sia esplicitata l'uniformità di voto in modo che sia garantita la maggioranza pubblica nelle assemblee.

Le Parti convengono con il presente accordo che il Consiglio di Amministrazione si asterrà da ogni attività di finanziamento, di concessione di garanzia a terzi e non procederà ad effettuare investimenti in titoli o, comunque, in prodotti finanziari con le somme versate a titolo di capitale

sociale e con gli utili realizzati.

Articolo 5 – Disposizioni relative all'assemblea dei soci della Società

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente documento, le Parti si obbligano a riconoscere validità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, alle deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società.

Articolo 6 – Superamento di eventuali situazioni di “stallo” in seno all'assemblea della Società

Resta inteso e convenuto dalle Parti che, in caso di disaccordo sulle decisioni da assumere in seno all'assemblea su qualsiasi argomento si seguirà la seguente procedura.

In seguito al formarsi della situazione di disaccordo, ciascuna parte avrà l'obbligo di inviare all'altra una comunicazione in cui venga specificato il motivo del disaccordo, nonché richiesto che due rappresentanti dei soci, uno di parte pubblica ed uno di parte privata, si riuniscano al fine di raggiungere una soluzione amichevole su detto motivo di disaccordo. I due rappresentanti dei soci avranno un mese di tempo dalla data di suddetta comunicazione per incontrarsi e raggiungere una soluzione amichevole. Dopo di che si procederà ad una nuova convocazione dell'assemblea della Società, in cui la materia oggetto di disaccordo verrà nuovamente inserita all'ordine del giorno. La parte pubblica, ancorché rappresentata da più componenti istituzionali, esprimerà una volontà univoca rispetto alla parte privata, secondo modalità regolate preventivamente con apposito accordo interno.

Nel caso in cui in seno a detta ulteriore riunione dell'assemblea venga a formarsi una nuova situazione di disaccordo, la decisione oggetto di disaccordo verrà deferita ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dalla parte pubblica, uno dalla parte privata, ed il terzo, con funzione di presidente, dal Presidente del Tribunale di Velletri.

Articolo 7 – Disposizioni relative all'investimento

L'immobile, ora adibito ad Ospedale di Valmontone, è stato ristrutturato previo parere della “SAN.IM.S.p.A.” secondo le procedure di cui all'articolo 18.3 del contratto di locazione finanziaria ed immobiliare repertorio numero 41805 raccolta numero 11090 del 28 giugno 2002. L'ammontare economico per la ristrutturazione e l'ampliamento già realizzato è stato ritenuto congruo

con lettera della Asl Roma G del 28 luglio 2009.

Tutte le risorse finanziarie previste dal piano economico allegato al momento della costituzione della società sono di pertinenza e verranno acquisite dalla Valmontone Hospital S.p.A. come a suo tempo pattuito per far fronte alla costruzione ed alla ristrutturazione dell'immobile, nonché alla gestione sperimentale di tutta l'attività assistenziale.

Tali risorse sono state reperite e garantite dal partener privato "ATI MAGIS HOSPITAL – CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DELLE GRAZIE S.R.L."

Resta inteso e si chiarisce tra le parti che nulla è dovuto a titolo di canone di locazione dalla società Valmontone Hospital alla proprietà dell'immobile né alla Als Roma G, essendo tale struttura a completo servizio dell'iniziativa della sperimentazione gestionale secondo quanto autorizzato con Delibera citata n° 357/2005; parimenti le spese omnicomprensive di ristrutturazione nonché quelle di manutenzione ordinarie, straordinarie ed i relativi ammortamenti sono a carico della Valmontone Hospital Spa.

Gli investimenti sia per la parte immobiliare che per le immobilizzazioni materiali avranno un ammortamento calcolato secondo la normativa vigente.

Per quanto riguarda la gestione, il Partener privato garantisce anche la copertura ed il ripiano di eventuali perdite, da recuperare sugli eventuali utili realizzati nei successivi esercizi, facendosi comunque carico dei rischi economici connessi all'andamento gestionale salvo il caso di un ulteriore abbattimento del budget attuale.

La ASL RMG garantisce, per la durata della sperimentazione gestionale, che i programmi dell'Azienda terranno conto delle attività svolte dalla Valmontone Hospital S.p.A. nei confronti della quale le strutture della RM/G saranno in sinergia, e quest'ultima otterrà la remunerazione per questa attività ai prezzi del tariffario regionale abbattuto del 5% ad eccezione delle prestazioni classificate incomprimibili dalla Regione Lazio, quali ad esempio quelle di emodialisi. La liquidazione delle fatture mensili emesse a fronte delle prestazioni erogate e il loro pagamento, salvo diversa disposizione regionale, seguiranno le normative previste dagli accordi AIOP per le strutture private accreditate.

La parte privata, “ATI MAGIS HOSPITAL – CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DELLE GRAZIE S.R.L.”, propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca dell’Amministratore delegato o del Direttore Generale, a cui spetta il compito di elaborare e proporre al Consiglio di Amministrazione le linee strategiche della gestione, ed al quale competono tutti i poteri previsti dall’articolo 19 dello Statuto.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 3, 5 o 7 membri di cui la metà più uno riservati alla parte pubblica, ed il resto alla parte privata. Alla parte pubblica spetta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla parte privata il Vice Presidente.

La designazione dei membri dell’organo di controllo ex art. 2477 c.c. spetta, per quanto riguarda il Presidente ed un membro effettivo, alla parte pubblica, per l’altro membro alla parte privata.

Articolo 8 – Obblighi di informativa

Il Consiglio di Amministrazione della Valmontone Hospital Spa, fornirà entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre un report descrittivo della gestione, corredato dal conto economico e dai dati più significativi del budget della gestione stessa; entro sessanta giorni dalla fine di ciascun anno solare, i dati relativi al fatturato, ai costi ed alle spese, all’organico dei dipendenti, al totale dei fidi in essere e dei relativi utilizzi, agli investimenti effettuati.

Articolo 9 – Diritto di prelazione

Le parti si impegnano a non alienare a terzi in tutto o in parte le proprie azioni ovvero diritti di opzione prima del termine di cinque anni, oltre tale data i trasferimenti di azioni o diritti, fermo restando i diritti di prelazione dei soci contemplate dallo Statuto e dalla normativa, saranno soggetti al gradimento preventivo degli altri soci.

Articolo 10 – Risarcimenti e penali

Qualora una delle parti si renda inadempiente alle obbligazioni assunte con il presente Patto Parasociale sarà obbligata al risarcimento nella misura che sarà fissata dal Collegio Arbitrale costituito a norma dell’art. 6 del presente Patto.

Articolo 11 – Oneri fiscali e altre spese

L’imposta di bollo e l’imposta di registro eventualmente gravanti sul presente

Patto Parasociale e tutte le altre spese connesse o relative al medesimo saranno a carico esclusivo della società.

Articolo 12 – Controversie – Legge Applicabile

Ogni controversia in ordine alla applicazione, interpretazione ed esecuzione e di confronto tra i soci del presente Patto Parasociale sarà affidata al Collegio Arbitrale previsto e regolato all'art. 6. Ogni controversia relativa o comunque connessa al presente Patto Parasociale sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Velletri. Il Patto Parasociale è retto dalla legge italiana.

Articolo 13 – Varie

Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita in forza del presente Patto Parasociale, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita solo se effettuata a mezzo raccomandata A.R. ed indirizzata presso la residenza di ciascuno dei soci della Valmontone Hospital Spa.

La parti eleggono domicilio, ai fini del presente Patto Parasociale, anche per eventuali notifiche giudiziarie, presso gli indirizzi ove ha la residenza legale ciascuno dei soci.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre in violazione delle disposizioni contenute nel Patto Parasociale non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni, ai termini e alle condizioni previste nel presente Patto Parasociale.

h) Clausole di change of control (ex.art. 123-bis, comma 1, lettera h) TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA(ex art. 123-bis, comma 1-ter e 104-bis comma 1)

Alla data di redazione del presente documento si specifica che il Valmontone Hospital Spa non ha stipulato accordi significativi che acquistano efficacia o che sono modificativi o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente

i) Accordi tra Società ed Amministratori, i componenti del Consiglio di Gestione o di Sorveglianza (ex. art.123-bis, comma 1, lettera i), TUF)

Alla data di redazione del presente documento si specifica che il Valmontone Hospital non ha accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del

consiglio di gestione e di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

l) Norme Applicabili alla nomina e alla sostituzione degli Amministratori e dei componenti del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza (ex. art.123-bis, comma 1, lettera l), TUF)

Alla data di redazione del presente documento si specifica che il Valmontone Hospital non ha norme diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva alla nomina e alla sostituzione degli amministratori.

m) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex. art.123-bis, comma 1, lettera m), TUF)

Alla data di redazione del presente documento si specifica che il Valmontone Hospital non ha deleghe per l'aumento del capitale sociale od autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

n) Attività di direzione e coordinamento (ex. art.2497 e ss.c.c.)

Alla data di redazione del presente documento si specifica che il Valmontone Hospital non subisce né esercita alcuna attività di direzione e coordinamento.

3.0 COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a) TUF)

Il sistema di governo societario adottato dal Valmontone Hospital Spa, è conforme alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alla normativa in materia di società di capitali. In particolare:

- Il Consiglio di Amministrazione, alla data di redazione del presente documento, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 4 Agosto 2017, che rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
- Il Collegio Sindacale, alla data di redazione del presente documento, è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 4 Agosto 2017, che rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo

all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

- Il Consiglio di Amministrazione ha nominato in data 11/10/2011 la figura del Direttore Generale, con un incarico sino a revoca, attribuendogli i seguenti poteri previsti dall'art. 19 dello statuto

- In data 5 aprile 2016 è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione il Modello Organizzativo Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001, che la società aveva iniziato ad implementare già dall'anno 2015; sul sito internet della società sono disponibili il Modello di prevenzione di responsabilità di cui alla Legge n. 231/2001, il codice etico ed il Sistema disciplinare. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza è stato affidato ai componenti del Collegio Sindacale, all'interno del quale si riconoscono le necessarie competenze per la gestione dello specifico incarico finalizzato al controllo, all'attuazione e implementazione delle procedure previste nel Modello Organizzativo.

- In data 28 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in adeguamento alle nuove disposizioni in materia, ad investire in un'unica figura di riferimento, il Direttore Generale Dott. Gianfranco Trionfera, il ruolo di Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 33/2013, ed il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1 co. 7 della legge 190/2012; la nomina avrà durata triennale.

- In data 19 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'adozione all'interno della società del Modello di organizzazione, gestione e controllo (detto MOGC) ai sensi del D.Lgs 231/2001, rivisto ed adeguato con l'integrazione dello stesso con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e modello a garanzia della trasparenza.

- In data 26 marzo 2018 l'Assemblea dei Soci, in adeguamento delle disposizioni contenute nella riforma della pubblica amministrazione, ha nominato un Revisore Legale dei Conti affidata sino ad ora al Collegio Sindacale; lo stesso rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019

4.0 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 1,

lettera l), TUF)

4.1 Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre, cinque o sette membri. La parte pubblica designa il 50% (cinquanta per cento) più uno degli amministratori. I restanti verranno designati dalla parte privata. La nomina del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea, che vi provvederà con votazione palese per liste, garantendo le percentuali sopra indicate.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione spetta alla parte pubblica. Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica tre anni. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. Il Consiglio elegge, fra i propri membri, un Presidente ove non sia stato già nominato dall'assemblea, ed un vice-Presidente, da scegliersi tra gli amministratori nominati dai soci privati, il quale sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un amministratore delegato proposto dalla parte privata.

Il Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Vice-Presidente sono rieleggibili.

Il Consiglio ha facoltà di nominare un segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

4.2 Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da tre membri nominati con Assemblea dei Soci del 4 Agosto 2017 i cui nominativi sono :

- Gentili Crescenzo, nato a Roma il 28 agosto 1959, residente a Valmontone in Via Colle San Donato n.1 a Valmontone , c.f. GNT CSC 59M28 H501J; Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Ladaga Salvatore, nato a Velletri il 18 gennaio 1957 ed ivi residente, Via della Caranella n. 7, c.f. LDG SVT 57A18 L719E; Membro del Consiglio di Amministrazione
- Basilico Francesca, nata a Napoli (Na) il 25 giugno 1957, residente a Roma

(Rm) in Via Delle Botteghe Oscure n. 32, c.f. BSL FNC 57H65 F839X.

EMOLUMENTI AMMINISTRATORI

- al Presidente del C.D.A. un emolumento annuo di € 30.000,00
- a ciascuno dei due membri del C.D.A. un emolumento annuo di € 25.000,00

4.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex. art. 123-bis, comma 2, lettera d) TUF)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società;

- può nominare direttori generali e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone gli emolumenti;
 - si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due amministratori o dall'Amministratore Delegato;
 - in ogni caso si raduna almeno quattro volte nel corso di ogni esercizio sociale, sia presso la sede della società sia altrove;
 - viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto da inviare a mezzo telefax, telex, o telegramma, a ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima dell'adunanza. E' salvo il caso di riunione totalitaria. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri del Consiglio per deliberare sui seguenti argomenti:
- investimenti superiori ai 100.000 (centomila) Euro;

- attribuzione di ulteriori e specifici poteri e deleghe all'Amministratore delegato in aggiunta a quanto previsto all'art. 19 del presente statuto;
- nomina di dirigenti e del direttore generale se previsto o richiesto;
- organigramma dell'azienda;
- approvazione del regolamento interno cui al successivo art. 25 del presente statuto.

A cura del Presidente verrà tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Qualora più di un terzo dei consiglieri rinunci alla carica, il Consiglio di Amministrazione decadrà automaticamente e si procederà a nuove designazioni ed elezioni.

4.4 Organi Delegati

A sensi dello Statuto, l'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, determinandone facoltà e remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato in data 11/10/2011 la figura del Direttore Generale, nella figura del Dott. Gianfranco Trionfera, nato a Velletri (Rm) il 31 marzo del 1950, ed ivi residente in Via dei Fienili n.99, cf. TRNGFR50C31L719C con un incarico sino a revoca, attribuendogli i seguenti poteri previsti dall'art. 19 dello statuto, nello specifico:

- trattare e stipulare, in nome e per conto della società, negozi ritenuti necessari o anche solamente opportuni per il perseguimento dell'oggetto sociale, con qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, per importi che non superino i 100.000 (centomila) Euro. Provvedere a tutta la gestione ordinaria della società, in particolare al pagamento degli stipendi, oneri sociali, beni e servizi e quant'altro necessario nell'amministrazione corrente dei servizi ospedalieri. Non rientrano nei poteri sopra menzionati l'acquisto o la cessione temporanea o definitiva, a qualunque titolo, dell'azienda sociale o di un ramo di essa, nonché la costituzione di diritti reali di garanzia sull'azienda, parte di questa e beni aziendali.

Rientrano nella competenza del Direttore Generale i seguenti specifici poteri:

- assumere, promuovere, trasferire e licenziare il personale di qualsiasi livello, nel rispetto delle normative e dei contratti nazionali del lavoro, stabilendone

le mansioni, le qualifiche, le retribuzioni, le cauzioni e le liquidazioni; sottoscrivere rapporti libero professionali con medici e tecnici, anche associati fra loro, con contratti anche collegati ad una quota retributiva percentuale sul fatturato specifico di una determinata branca di attività; nominare consulenti di qualunque specie determinandone i compensi; rappresentare la società nelle controversie di lavoro, trattative sindacali e stipulare accordi contrattuali;

- stipulare acquisti, vendite e permuta, noleggi e leasing per beni mobili, macchinari e merci, autovetture ed altri mezzi di trasporto, compresi quelli soggetti ad immatricolazione presso il P.R.A., con facoltà di porre in essere ogni atto e ciò necessario e/o conseguente, per importi non superiori ad un valore di Euro 100.000;

- stipulare contratti di locazione, di sub-locazione, di affitto e sub-affitto, non eccedenti la durata di anni sei; contratti di spedizione e trasporto di persone o cose nei limiti sopra riportati; contratti di assicurazione per qualunque rischio;

- riscuotere crediti, mandati di pagamento, assegni, vaglia per qualsiasi tipo emessi a nome della società; accettare cessioni di credito "pro-soluto" e "pro-solvendo"; effettuare delegazioni e provvedere a pagamenti nonché liberatorie su incassi già avvenuti;

- effettuare cessioni di fattura "pro-soluto" e "pro solvendo" ad Istituti di Credito o a società di factoring e/o leasing;

- compiere e svolgere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, presso l'amministrazione finanziaria, le Tesorerie della Repubblica, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, degli Enti pubblici nonché presso gli Uffici Postali, Doganali, Ferroviari e delle Imprese di trasporto ed in genere presso qualunque ufficio pubblico e privato, con facoltà di esigere somme, valori, mandati di pagamento, titoli di qualsiasi sorta, interessi, ricevere rimborsi, vincolare e ritirare depositi e cauzioni di ogni specie e pertinenza della società, rilasciando quietanze in nome per conto della stessa, ritirare depositi e cauzioni di ogni specie e pertinenza della società, rilasciando quietanze in nome e per conto della stessa, ritirare merci, pacchi, plichi, corrispondenza anche raccomandata od assicurata e quant'altro di spettanza della società, per qualsiasi titolo, con

esonero degli uffici sopraindicati;

- sottoscrivere in nome e per conto della società qualsiasi istanza ai competenti uffici dello Stato e di altri enti, anche non pubblici, per ottenere, relativamente a qualsiasi oggetto ed importo, concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta, firmando i progetti e gli altri documenti richiesti, accettando gli obblighi e le condizioni che vengano imposti firmando i relativi fogli disciplinari, atti di sottomissione, certificati di collaudo ed in genere compiendo tutti gli atti e le operazioni occorrenti allo scopo;
- firmare e presentare ai competenti uffici fiscali le dichiarazioni e le denunce previste dalle leggi regolanti le imposte e le tasse, e compiere ogni atto inerente al regolamento dei relativi rapporti facenti capo alla società;
- emettere e versare assegni o comunque prelevare o depositare dai conti correnti bancari e postali della società a valere sia su disponibilità liquide sia su linee di credito. Potrà inoltre, analogamente a quanto sopra, prestare, per qualsiasi scadenza, accettazione ed effetti cambiari, girare, esigere e scontare effetti cambiari e tratte emessi o girati a favore della società;
- assumere e licenziare personale - tecnico, amministrativo e produttivo - fatto salvo quanto previsto all'art. 20 relativamente a dirigenti e direttore generale.

Al Direttore Generale è attribuito un compenso lordo annuo di € 120.000 (centoventimila) da pagarsi in rate mensili.

Il Consiglio di Amministrazione, il 31 marzo 2015 ha deliberato di introdurre un emolumento aggiuntivo annuo per il Direttore Generale, a partire dall'esercizio 2014, pari al 3% dell'Utile netto conseguito dalla Società nell'esercizio.

5.0 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Non essendo il Valmontone Hospital Spa una società quotata in borsa, non è stato predisposto alcun regolamento interno per la gestione dei documenti e delle informazioni riguardanti la società.

6.0 COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex. art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Non sono stati costituiti comitati interni al Consiglio

7.0 COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Non sono stati costituiti comitati di controllo e rischi

8.0 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

a) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La società ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Tale modello unitamente al Codice Etico è reperibile e consultabile sul sito internet della società www.valmontonehospital.it. Attraverso l'adozione ed efficace attuazione del Modello, la Società potrà vedersi applicato l'esimente da responsabilità amministrativa nel caso in cui i soggetti apicali e le persone sottoposte alla loro vigilanza e direzione commettano i reati previsti dalla normativa.

Il Modello prevede una serie di norme di comportamento, di procedure e di attività di controllo, nonché un sistema di poteri e di deleghe, finalizzato a prevenire il verificarsi delle ipotesi delittuose espressamente elencate nel D.Lgs 231/2001; è stato introdotto un sistema disciplinare applicabile nei casi di violazione del Modello; è stato istituito un Organismo di Vigilanza (ODV) con le funzioni individuate nell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello adottato ai sensi del richiamato testo normativo. L'O.D.V., nello svolgimento dei compiti che gli competono, si avvale del supporto di quelle funzioni aziendali che di volta in volta si rendono utili per il perseguimento del fine; relaziona periodicamente al Consiglio di Amministrazione l'attuazione e l'effettiva conoscenza da parte di ogni comparto aziendale. Anche in tema di flussi informativi sono stati resi noti a tutti gli interessati i canali attivabili per le segnalazioni da effettuare nei confronti dell'O.D.V. al fine di agevolare e porre le condizioni per una effettiva vigilanza sull'attuazione del Modello Organizzativo.

L'O.D.V. ha una struttura collegiale ed è composto da soggetti con provata esperienza e professionalità contraddistinti dai requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità; è nominato dal Consiglio di Amministrazione e la carica è di durata triennale.

L'attuale O.D.V. eletto in data 1 ottobre 2018, per il quale la carica scadrà in concomitanza con quella del Collegio Sindacale, è composto dai membri del collegio Sindacale, che assolvono al doppio incarico:

- Ciarlone Giuseppe, nato a Terracina il 15 maggio 1974, residente a Sperlonga, Via Santilli senza civico, c.f. CRL GPP 74E15 L120E; Presidente dell'O.D.V.

- Petrassi Gianluca, nato a Palestrina il 23 maggio 1969 ed ivi residente, Via delle Piaggie n. 64. c.f. PTR GLC 69E23 G274H;

- Fabio Ubaldi, nato a Roma il 25 marzo 1976, e residente a Colleferro (Rm) in Via G. Di Vittorio n. 34, cf. BLDFBA76C25H501I.

Il compenso complessivo annuo per l'Organo di Vigilanza è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione in € 14.000,00 oltre oneri di legge, da ripartire tra i membri.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato pubblicato e comunicato a tutto il personale, terzi collaboratori, clienti e fornitori come previsto dalle specifiche procedure.

b) SOGGEZIONE DEL VALMONTONE HOSPITAL SPA ALL'OBBLIGO DI PREDISPORRE UN PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALL'OBBLIGO DI ATTENERSI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L'art. 24 bis del decreto legge n. 90/2014 che modifica l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni, prevede che la disciplina di cui al d.lgs. n. 33/2013 trova applicazione anche agli "enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione" nonché, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea", agli "enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche

amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi". Il medesimo articolo prevede anche che "alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

La delibera ANAC n. 144 del 2014 ha poi ulteriormente chiarito che fra gli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione sono ricompresi tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici. Ne discende pertanto la soggezione del Valmontone Hospital S.p.A. alla sopra menzionata normativa.

La ratio connessa all'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni (e come visto, più in generale, agli organismi di diritto pubblico quali il Valmontone Hospital S.p.A.) di provvedere all'elaborazione di un piano di anticorruzione e trasparenza viene definita puntualmente dall'art. 9 della Legge n. 190/2012. Dispone infatti la norma in esame che il "Il piano di anticorruzione e trasparenza risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali risulta essere più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque

genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”.

- In merito alla normativa sulla trasparenza Il Decreto n. 33/2013 definisce il principio generale di trasparenza come “l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1, comma 1).

- Sono inoltre individuate le disposizioni che regolamentano e fissano i limiti della pubblicazione, nei siti istituzionali, di dati ed informazioni relative all'organizzazione e alle attività delle pubbliche amministrazioni. In particolare, viene indicato che:

- tali informazioni devono essere pubblicate in formato idoneo a garantire l'integrità del documento;

- deve essere curato l'aggiornamento del dato che deve risultare di semplice consultazione;

- deve esserne indicata la provenienza e deve risultare riutilizzabile;

- è fissato in 5 anni l'obbligo di durata della pubblicazione.

In quest'ottica, la normativa in esame prevede l'introduzione del c.d. “diritto all'accesso civico” (art. 5), la cui funzione è quella di costruire e/o alimentare il rapporto di fiducia tra il Cittadino e la Pubblica Amministrazione e a promuovere il principio di legalità e trasparenza. .

Il Valmontone Hospital S.p.A., in attuazione della Legge, adotta con formale procedimento il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dispone l'aggiornamento annuale dello stesso e, comunque, ogni qual volta intervengano rilevanti mutamenti organizzativi dell'amministrazione; tale piano è pubblicato sul sito internet della società (ai sensi della legge n.190/2012)a cui si rimanda per i riferimenti in dettaglio.

In data 17 dicembre 2017, come già in precedenza evidenziato il Consiglio di Amministrazione ha adottato un Piano Integrativo di cui all'art. 1 comma 2

bis della L. n 190/2012 per la prevenzione della corruzione e per l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto all'illegalità. Tale integrazione del "modello 231", già adottato dal Valmontone Hospital, è stata effettuata in ottemperanza alle linee guida contenute nella Determinazione ANAC 12/2015 e sulla scorta del nuovo PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) adottato con Delibera ANAC n. 831 del 03 Agosto 2016. Sul sito internet della società, nella sezione Amministrazione Trasparente è stato pubblicato il nuovo Piano Anticorruzione e Trasparenza che integra il modello Organizzativo e di Controllo previsto dal D.leg 231/2001.

9.0 NOMINA DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge. I sindaci durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina i sindaci determina il loro compenso.

Il socio pubblico nominerà il presidente, un membro effettivo ed un supplente del collegio sindacale ed il socio privato un sindaco effettivo ed un supplente. Al Collegio sindacale spetta il controllo contabile della società ai sensi dell'art. 2409 bis, 3° comma C.C.

10.0 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2 , lettera d) , TUF)

I membri dell'attuale Collegio Sindacale sono stati nominati rispettivamente con le assemblee del 4 agosto 2017, tutti in scadenza di mandato con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e sono:

- Ciarlone Giuseppe, nato a Terracina il 15 maggio 1974, residente a Sperlonga, Via Santilli senza civico, c.f. CRL GPP 74E15 L120E; Presidente del Collegio
- Petrassi Gianluca, nato a Palestrina il 23 maggio 1969 ed ivi residente, Via delle Piagge n. 64. c.f. PTR GLC 69E23 G274H;
- Fabio Ubaldi, nato a Roma il 25 marzo 1976, e residente a Colleferro (Rm) in Via G. Di Vittorio n. 34, cf. BLDFBA76C25H501I.

e quali nuovi componenti supplenti :

- Antonella Cipriano, nata ad Avellino il 28 giugno 1976 e residente a Roma (Rm) in Via M. D'Amelio n. 44, c.f. CPR NNL 76H68 A509P - Sindaco Supplente;

- Sonia Taloni, nata a Roma il 21 settembre 1984 e residente a Zagarolo (Rm) in Via Colle Palombara n. 112A, c.f. TLN SNO 84P61 H501T - Sindaco Supplente;

Ai membri del Collegio Sindacale è stato riconosciuto dall'Assemblea dei soci un emolumento complessivo di € 30.000,00 annui oltre oneri di legge, calcolato sulla base delle prerogative e degli impegni dettagliati dall'Organo in sede di attribuzione del compenso con delibera Assembleare del 26 marzo 2018.

11.0 REVISORE LEGALE DEI CONTI

In data 26 marzo 2018, l'Assemblea dei Soci a provveduto alla nomina di un Revisore Legale dei Conti, attribuendogli il compito di revisione legale della società che negli esercizi precedenti era affidato al Collegio Sindacale, in scadenza di mandato con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 nella persona di :

- o Andrea Liberati, nato a Roma il 25 Agosto 1966 ed ivi residente in Piazzale delle Medaglie D'oro n. 7, cf. LBRNDR66M25H501U

Al Revisore Legale dei Conti è stato riconosciuto dall'Assemblea dei soci un emolumento complessivo di euro 54.000,00 oltre oneri accessori di legge, per la tutta la durata dell'incarico.

12.0 ASSEMBLEE (ex. art.123-bis, comma 2, lettera c). TUF)

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale. Le assemblee, sono ordinarie e straordinarie, e saranno convocate dal consiglio di amministrazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che

garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. E' salvo il caso di assemblea totalitaria.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso indicherà l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta o non fossero raggiunti i "quorum" costitutivi. Il giorno per la seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli azionisti aventi diritti di voto.

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta in conformità di quanto disposto dall'art. 2372 C.C.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento in assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice-Presidente, dall'Amministratore Delegato, o dal Consigliere più anziano. Il Presidente nominerà un segretario, salvo che il verbale debba essere redatto da un notaio.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 52% (cinquantadue per cento) del capitale sociale. Essa delibera con la maggioranza di almeno il 52% (cinquantadue per cento) dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano, in proprio o per delega, più del 52% (cinquantadue per cento) del capitale sociale. Le delibere relative alle modifiche statutarie, all'aumento del capitale sociale, alla trasformazione ed all'anticipato scioglimento dovranno essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

In seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Anche in seconda convocazione le delibere relative alle modifiche statutarie, all'aumento del capitale sociale, alla trasformazione ed all'anticipato scioglimento dovranno essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

13.0 ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a) TUF)

Il Consiglio di Amministrazione, in merito alla vicenda relativa al processo di stabilizzazione del progetto sperimentale della Valmontone Hospital, già terminato nel 2011, continua a sottolineare che, nonostante i pareri positivi espressi da una commissione che aveva il compito di valutare i risultati della sperimentazione, a tutt'oggi non c'è stata ancora nessuna delibera della Regione Lazio che abbia portato a termine tale processo di stabilizzazione.

14.0 CAMBIAMENTI DELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Nel corso dell'anno 2018 non c'è stato alcun cambiamento di *governance* da segnalare.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

1.1. Valutazione dei risultati.

In base ad una analisi dell'andamento dei vari indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame si può affermare che la Società ha dimostrato in questi anni di poter finanziare, sempre più, le proprie attività senza ricorrere ad alcun intervento esterno, e dal punto di vista economico di aver sempre mantenuto costantemente un alto margine di redditività.

2. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'Organo Amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere per i risultati raggiunti e gli indicatori economici e finanziari rilevati in questi anni di attività, nonostante si sia ancora in attesa della delibera regionale di stabilizzazione, ma in forza della presa d'atto da parte della stessa Regione Lazio dell'esito positivo della sperimentazione gestionale, così come da delibera regionale n. 12 del 15 febbraio 2013.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:


"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)		Regolamenti interni	La Società ha adottato <ul style="list-style-type: none"> - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori - regolamento acquisti in economia (allegato al Regolamento di cui al precedente) - regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, il reclutamento e le progressioni del personale

Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di un ufficio di controllo
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione


(Crescenzo Gentili)

Il sottoscritto Dott. Andrea Mammucari, nato a Velletri il 6 maggio del 1971 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014